



COMUNE DI PEZZAZE

PROVINCIA DI BRESCIA

Codice 03000178

www.comune.pezzaze.bs.it

Partita IVA 00581160983

ORDINANZA N. 00022

lì: 01.12.2021

OGGETTO: OBBLIGO DI INDOSSARE I DISPOSITIVI DI PROTEZIONE DELLE VIE RESPIRATORIE ALL'APERTO, IN LUOGHI FREQUENTATI.

IL SINDACO

□ art. 50 c. 5 D. Lgs. 267/2000

Viste le disposizioni in materia, in ordine al rischio di diffusione del coronavirus (COVID-19) ed in particolare la Legge 126/2021 che ha prorogato lo stato di emergenza nazionale al 31 dicembre 2021, estendendo a tale data la possibilità di adottare provvedimenti di contenimento dell'emergenza sanitaria all'interno della cornice normativa fissata dal Decreto-legge n. 19/2020 convertito nella Legge 35/2020 con riferimento agli ambiti delle possibili misure emergenziali;

Preso atto che, allo stato attuale, l'indice di diffusione del coronavirus COVID-19 registra un aumento a livello regionale e nazionale con conseguente incremento dei contagi;

Considerato che, in occasione delle prossime festività, si registrerà, in alcune zone del territorio, un maggiore afflusso di persone, che potrebbero venire tra loro in contatto, con difficoltà a garantire il distanziamento interpersonale;

Ritenuto che, per quanto fin qui esposto e allo scopo di prevenire ogni ulteriore evoluzione negativa del quadro pandemico, nel territorio del Comune di Gardone Val Trompia sia necessario adottare ulteriori misure di prevenzione tra cui l'obbligo di indossare, nei luoghi all'aperto, i dispositivi di protezione delle vie respiratorie con particolare riferimento alle zone in centro storico, nelle principali piazze e nei parchi pubblici;

Considerato che, nel rispetto del principio di proporzionalità è necessario attuare tutte le azioni per evitare situazioni di pericolo per la salute pubblica con l'adozione di un provvedimento di natura cautelare di carattere contingibile ed urgente diretto a contrastare l'evolversi della pandemia prescrivendo specifici comportamenti sociali laddove non possa essere garantito il distanziamento interpersonale;

Considerato altresì che l'Ordinanza del Ministro della Salute del 22 giugno 2021, reiterata in data 28 ottobre 2021, prevede tra l'altro l'obbligo sull'intero territorio nazionale - nelle zone bianche - di avere sempre con sé dispositivi di protezione delle vie respiratorie fermo restando quanto previsto dall'art. 1 del DPCM 2 marzo 2021;

Tenuto conto delle indicazioni del Signor Prefetto di Brescia con nota del 26 novembre 2021, indirizzata ai Sindaci, che sollecita l'adozione di ordinanze sindacali per allertare e sensibilizzare la cittadinanza all'uso dei dispositivi di protezione delle vie respiratorie;

In attesa di ulteriori disposizioni che dovessero eventualmente essere adottate dal comitato provinciale ordine e sicurezza pubblica;

Visti

- La Circolare del Ministero dell'Interno n. 555/OP/0001991/2017/1 del 07/06/2017;
- Il Decreto Legislativo n. 267/2000 con particolare riferimento all'art. 50 c. 5;
- La Legge n. 833/1978;
- Il D.L. n. 14 del 20/02/2017 convertito con modificazioni dalla Legge 18 aprile 2017 n. 48;
- Il D.L. n. 113 del 04.10.2018 convertito con modificazioni dalla Legge 1° dicembre 2018 n. 132;
- Il R.D. 18 giugno 1931 n. 773;
- Il R.D. 6 maggio 1940 n. 635;

- La Legge 25 agosto 1991 n. 287;
- La Legge 24 novembre 1981 n. 689;
- La Legge Regionale 2 febbraio 2010 n. 6 e la D.G.R. n° VIII/6495/2008;
- La Legge Regionale 30 aprile 2009 n. 8;
- Il Decreto-legge 25 marzo 2020 n. 19 convertito con modificazioni dalla Legge n. 35 del 22 maggio 2020 e s.m.i.;
- Il D.P.C.M. del 2 marzo 2021;
- Il Decreto-legge 23 luglio 2021 n. 105;
- Ordinanza del Ministero della Salute del 22 giugno 2021 reiterata in data 28 ottobre 2021;

ORDINA

A far data dalla pubblicazione della presente fino al termine dell'emergenza sanitaria e comunque fino a provvedimento di revoca (fatta salva diversa disposizione normativa che dovesse nel frattempo intervenire):

- ✓ **L'obbligo di indossare i dispositivi di protezione delle vie respiratorie, nei luoghi all'aperto maggiormente frequentati, piazze, centro storico, parchi pubblici e comunque ove siano riunite più di n. 3 persone.**

AVVERTE CHE

Salvo che il fatto non costituisca reato, il mancato rispetto della presente ordinanza è punito ai sensi dell'art. 4 c. 1 del Decreto Legge 25 marzo 2020 n. 19, convertito nella Legge n. 35/2020, con la sanzione amministrativa da € 400,00 ad € 3.000,00.

Ai sensi dell'art. 4 del D.L. 19/2020 è ammesso, entro 60 giorni dalla contestazione o notificazione della violazione, il pagamento in misura ridotta di una somma pari ad € 400,00.

SI RISERVA

Di adottare ulteriori provvedimenti di propria competenza in considerazione dell'evolversi della diffusione epidemica del virus COVID-19, delle verifiche sugli effetti della presente ordinanza e di ulteriori indicazioni/disposizioni eventualmente fornite a seguito di decisioni assunte in sede di comitato provinciale ordine e sicurezza pubblica;

DEMANDA

Agli organi di Polizia Statali e al Corpo di Polizia Locale il controllo circa l'osservanza della presente ordinanza.

Si comunichi la presente:

- Al Signor Prefetto di Brescia;
- Agli Organi di Polizia.

Si assicuri la massima diffusione alla cittadinanza tramite:

- pubblicazione all'Albo Pretorio;
- pubblicazione notizia sui principali social (facebook – whatsapp).

IL SINDACO
F.to Gipponi Oliviero